

Ambito territoriale n. 1 Cirò Marina



ACCORDO DI PROGRAMMA (ex art. 34 D.Lgs. n. 267/2000)

UFFICIO DI PIANO

per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all'art.1 c.797 e seguenti della Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021)

L'anno 2022 addì 22 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00-, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo comunale del **Comune di CIRO' MARINA** sono presenti:

1. il Comune di **Cirò Marina (Capofila)**, rappresentato dal Sindaco _____;
2. il Comune di **Carfizzi**, rappresentato dal Sindaco _____;
3. il Comune di **Casabona**, rappresentata dal Cons. Del. Mastroianni Teresina;
4. il Comune di **Cirò**, rappresentata dal Sindaco _____;
5. il Comune di **Crucoli**, rappresentata dal _____;
6. il Comune di **Melissa**, rappresentato dal Sindaco _____;
7. il Comune di **Pallagorio**, rappresentato dal Sindaco _____;
8. il Comune di **S. Nicola dell'Alto**, rappresentato dal Sindaco _____;
9. il Comune di **Strongoli**, rappresentato dal Cons. Del. Citerà Giuseppina;
10. il Comune di **Umbriatico**, rappresentato dal Sindaco -ASSENTE-;
11. il Comune di **Verzino**, rappresentato dal Sindaco -ASSENTE -;

PREMESSO CHE:

Il Comune di Cirò Marina è Capofila dell'Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., della Legge Regionale 23/2003 comprendente i Comuni di Cirò Marina (Capofila), Carfizzi, Casabona, Cirò, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico, Verzino, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali.

In seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale.

Le funzioni tecnico-strumentali, di programmazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi progettuali sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale.

Il funzionamento è garantito dai seguenti atti:

- ↓ "Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito", esaminato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.05.2021, giusto verbale n.5, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 31.05.2021;
- ↓ "Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano", esaminato ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 21 luglio 2016, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 09.11.2017.

Ai sensi dell'art. 17 delle legge 23/2003 e della DGR 503/2019 è necessario garantire la **gestione associata** delle funzioni amministrative e competenze sociali e pertanto i Comuni hanno espresso la **volontà** di coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi.

Ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'*associazione tra Comuni* da formalizzare mediante *Convenzione*, ai sensi dell'art. 30 del **Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000)**;

I comuni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi sociali, anche al fine di redigere congiuntamente il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante:

- a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Cirò Marina, che opera quale **Comune Capofila** in luogo e per conto degli enti deleganti;
- b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato **Conferenza dei Sindaci**;
- c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato **Ufficio di Piano**.

Il **percorso di collaborazione amministrativa** tra i Comuni firmatari, da condurre alla luce del principio di gradualità, è stato già avviato mediante i Regolamenti sopra richiamati circa il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano.

La bozza della Convenzione è stata approvata preliminarmente in Conferenza dei Sindaci, con Verbale n. 2 del 25.11.2021

I Comuni hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della Convenzione:

- l'Amministrazione Comunale di **Cirò Marina**, con Del. C.C. n. 36 del 30.11.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Cirò** , con Del. C.C. n. 35 del 07.12.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Casabona** , con Del. C.C. n. 02 del 21.02.2022
- l'Amministrazione Comunale di **Carfizzi** , con Del. C.C. n. 25 del 30.11.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Melissa** , con Del. C.C. n. 61 del 22.12.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Pallagorio** , con Del. C.C. n. 4 del 20.02.2022
- l'Amministrazione Comunale di **San Nicola dell'Alto**, con Del. C.C. n. 25 del 30.12.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Strongoli** ,con Del. C.C. n. 55 del 30.11.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Umbriatico** ,con Del. C.C. n. 22 del 29.11.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Verzino** con Del. C.C. n. 32 del 16.12.2021
- l'Amministrazione Comunale di **Crucoli** con Del. C.C. n.11 del 11.12.2021

VISTI:

- la Legge Costituzionale n. 3/2001
- la Legge n. 328/2000
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii.
- il D.lgs 267/2000 T.U.E.L
- la Legge regionale n. 23/2003 e il Reg. R. n. 22/2019 e ss.mm.ii.
- la Delibera del Consiglio regionale 29 dicembre 2020, n. 104 di approvazione del Piano Sociale Regionale 2020 - 2022;
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore
- la Legge nazionale n. 112/2016 per il "Dopo di Noi"
- la Legge delega n. 33/2017 per il contrasto alla povertà
- il D. Lgs. n. 147/2017 di disciplina del Reddito di Inclusione (ReI)
- il D.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore
- il D. Lgs. n. 112/2017, Disciplina delle Imprese sociali
- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante norme per l'attuazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza
- il DGR 503 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003,23 e s.m.i

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Recepimento della premessa

1. La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

1. La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata, tra i Comuni aderenti, della funzione di programmazione, progettazione e gestione del sistema locale degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di pertinenza ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dando piena attuazione al Piano Sociale di Zona per il triennio 2021-2023 e delle programmazioni territoriali approvate nel periodo di vigenza della presente convenzione, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata degli interventi e dei servizi.

2. La gestione associata delle funzioni amministrative e la gestione unitaria degli interventi e dei servizi sono i presupposti essenziali per l'attuazione delle attività previste dal Piano Sociale di Zona che costituisce lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unitarietà di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative agli interventi ed ai servizi sociali, socio assistenziali e socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento degli interventi sull'intero territorio.

In particolare, con la presente Convenzione viene determinata la gestione associata delle attività e dei servizi di cui al successivo art.3.

3. L'organizzazione degli interventi e dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto:

- l'esercizio coordinato della funzione sociale tra tutti i Comuni che compongono l'Ambito territoriale;
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi, dei servizi e delle attività previste nel Piano Sociale di Zona. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - o modalità omogenee di erogazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni socioassistenziali e sociosanitarie su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - o la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e logistiche a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona 2021-2023 e dalle programmazioni future, in vigenza della presente convenzione.

- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Intervento per l'Infanzia a valere sul Piano di Azione e Coesione che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale.
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nel PON INCLUSIONE che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano Sociale di Zona di ambito territoriale;
- Fondo Povertà quota servizi annualità 2018-2019-2020
- la gestione in forma associata, su base di Ambito, degli interventi e dei servizi previsti nella programmazione delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e derivanti da finanziamenti di enti terzi
- La gestione in forma associata, su base di Ambito, della funzione di autorizzazione, modifica revoca e accreditamento e revoca delle strutture socioassistenziali e socioassistenziali.

2. Il soggetto titolare e responsabile per la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali è il Comune capofila per il tramite degli organi associativi: la Conferenza dei Sindaci e l'Ufficio di Piano.

Art. 4 – Principi fondamentali e forme di coinvolgimento e di collaborazione con il terzo settore

1. La costruzione del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali, socioassistenziali e socioassistenziali deve essere fondato sul riconoscimento condiviso da parte dei Comuni associati dei seguenti principi generali:

- la partecipazione paritaria dei Comuni associati ad ogni scelta programmatica e gestionale, nonché la ricaduta egualitaria dei servizi e delle prestazioni sull'intero territorio d'ambito, assicurando parità di accesso e di fruibilità per i cittadini residenti nei Comuni associati
- la leale collaborazione degli Enti con gli organismi associativi previsti dalla presente Convenzione;
- il rispetto delle prescrizioni regionali, così come esplicitate dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2020-2022, Del. G.R. n.502 del 22/12/2020 e Del. Consiglio Regionale n° 104 del 29.12.2020;
- il mantenimento della spesa sociale comunale consolidata complessiva e pro-capite, come rilevata con riferimento alle annualità del triennio 2017 – 2020 e nel successivo triennio;
- la garanzia dell'equità nell'accesso e nella compartecipazione agli interventi e ai servizi a favore di tutti i residenti dell'Ambito tramite l'applicazione del Regolamento unico di accesso e compartecipazione utenti al costo dei servizi e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- l'omogeneizzazione delle procedure e delle regole di organizzazione degli interventi e servizi sociali, socioassistenziali e socioassistenziali integrati anche attraverso Regolamenti di Ambito già vigenti, ovvero da definire entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- la promozione della partecipazione delle forme organizzate di cittadinanza sociale e di tutela dei diritti dei cittadini alla programmazione, attuazione e verifica periodica del Piano sociale di zona, con specifico riferimento alla costituzione e alla piena operatività della Cabina di Regia di Ambito territoriale.

Art. 5. - Obiettivi

1. La gestione associata, come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. favorire la formazione del sistema locale di intervento fondato su servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
 - b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
 - c. assicurare la piena adesione ai principi generali e ai vincoli di programmazione sociale integrata indicati dal Piano Sociale Regionale 2020-2022 adottato con Del. G.R. n. 502 del 22 dicembre 2020 e approvato con delibera del Consiglio Regionale n°104 del 29.12.2020;
 - d. rafforzare le funzionalità dell'Ufficio di Piano e delle Equipe Multidisciplinare previste dalla normativa vigente e dagli Accordi approvati in Conferenza Stato - Regione, nonché prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
 - e. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona;
 - f. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 6 - Durata

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula della stessa.
2. La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.17 della Convenzione.

Art. 7 - Comune capofila

1. Gli enti convenzionati individuano il Comune di CIRO' MARINA quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale. Presso il Comune capofila è incardinato l'ufficio comune, struttura organizzativa, cui è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche e finanziarie, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci. La struttura organizzativa istituita presso il Comune di CIRO' MARINA per l'esercizio della funzione associata non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli identificativi del Comune capofila sono utilizzati nelle procedure svolte dall'Ufficio di Piano.

2. Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche e finanziarie complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci e alla normativa nazionale e regionale vigente.

3. Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei comuni.

4. Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune capofila, in attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e per il tramite esclusivo dell'Ufficio di Piano, svolge le seguenti funzioni:

- approvare in via definitiva il Piano Sociale di Zona mediante Accordo di Programma approvato e sottoscritto in sede di Conferenza dei Sindaci;
- approvare i Regolamenti di Ambito adottati dalla Conferenza dei Sindaci
- promuovere le attività di ascolto, programmazione partecipata e concertazione necessarie per la stesura del piano e la definizione dei Regolamenti di Ambito
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- gestire le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, con Enti del Terzo Settore o con organizzazioni private e profit;
- verificare ed assicurare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano di Zona e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

2. Il Sindaco del Comune capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

3. Il Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano controlla e cura l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e pone in essere le azioni finalizzate a rafforzare

la collaborazione tra gli enti convenzionati e il partenariato sociale.

4. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, assume i seguenti obblighi nei confronti di tutti i Comuni dell'Ambito:

- 1) trasmettere copia delle delibere del Conferenza dei Sindaci, dei regolamenti e degli atti adottati in seno al Conferenza dei Sindaci;
- 2) istituire e coordinare la Cabina di Regia dell'Ambito territoriale per l'attuazione del Piano Sociale di Zona;
- 3) elaborare semestralmente una relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di Zona dell'Ambito, relativamente a:
 - a) utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al territorio;
 - b) efficacia delle azioni realizzate;
 - c) qualità dei processi di partecipazione attivati;
 - d) raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali.

4. Il Comune capofila indice, altresì, una volta l'anno, per il tramite del Conferenza dei Sindaci, un'apposita Conferenza di Servizi favorendo il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del Piano Sociale di Zona, finalizzata alla illustrazione della Relazione Sociale di Ambito.

Art. 9 - Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci disciplinata da apposito regolamento di organizzazione e funzionamento è l'organo di indirizzo, di direzione e di rappresentanza politico-istituzionale dei Comuni dell'Ambito Territoriale. Esso ha il compito di definire le modalità gestionali e le forme organizzative più idonee per il funzionamento dell'Ambito, di stabilire forme e strategie di collaborazione con l'ASP - finalizzate agli interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017 e normativa vigente, se non superata) - con la Provincia, e con gli altri attori sociali, pubblici e privati, di coordinare l'attività di programmazione, di promuovere e favorire forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale, di facilitare i processi di integrazione riguardanti gli interventi sociali, di approvare i monitoraggi sugli stati di attuazione e le rendicontazioni finanziarie del Piano Sociale di Zona.

2. Alla Conferenza dei Sindaci spetta la cura di tutte le fasi relative all'approvazione e attuazione del Piano di Zona ed in particolare:

- adottare il Piano Sociale di Zona e i Regolamenti di Ambito;
- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona;
- approvare accordi di programma ed ogni altro strumento di partenariato, esprimere adesioni a progetti ed iniziative.

3. Il Sindaco del Comune capofila, su mandato della Conferenza stesso, attraverso l'ufficio di Piano indice la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Piano di Zona, nel rispetto dei tempi previsti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali.

4. Della Conferenza dei Sindaci fanno parte, i Sindaci e/o gli Assessori alle Politiche Sociali e/o i Consiglieri comunali specificamente delegati di ciascun Comune associato, che si fanno garanti, ciascuno per il proprio ente di appartenenza, della presa d'atto dei

provvedimenti adottati in seno al Conferenza dei Sindaci ed approvati dal Comune capofila nonché della relativa e coerente attuazione a livello comunale delle decisioni assunte.

5. Alle riunioni del Conferenza dei Sindaci partecipa il Direttore Generale della ASP, ovvero il Direttore del Distretto sociosanitario o altro delegato, che concorre formalmente alla assunzione delle decisioni con riferimento alle scelte connesse agli indirizzi in materia di interventi e prestazioni sociosanitarie così come previsti nei LEA (DPCM 12 gennaio 2017) e dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto di competenza. Partecipa, inoltre, un rappresentante della Provincia ove rilevante per la decisione su aspetti inerenti alla progettazione e l'organizzazione di servizi sovra-ambito a cui concorra la Provincia medesima.

6. Più in generale possono partecipare al Conferenza dei Sindaci, su invito dei Comuni, anche altri soggetti pubblici, ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi.

7. Il funzionamento del Conferenza dei Sindaci è regolamentato da un disciplinare di funzionamento approvato dallo stesso Coordinamento.

Art. 10 - Ufficio di Piano

1. Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, *ex art.30, 4° comma*, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Conferenza dei Sindaci di Ambito.

L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso. Le risorse umane da assegnare all'Ufficio di Piano potranno essere individuate tra il personale già in organico o a contratto nei Comuni dell'ambito territoriale; di norma fa parte dell'Ufficio di Piano il Personale in organico del Settore Servizi Sociali dei Comuni dell'ambito, ovvero altra figura professionale individuata dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito.

Laddove dette risorse non siano sufficienti per coprire il fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali rilevato, si potrà far ricorso a risorse umane esterne, che saranno selezionate a mezzo di avviso pubblico o altra forma consentita dalla legge, in base a criteri oggettivi di valutazione dei titoli di studio, delle esperienze professionali, della propensione al ruolo, coerenti con le figure ritenute necessarie al buon andamento dell'Ufficio.

La selezione delle risorse umane esterne da assegnare eventualmente all'Ufficio di Piano potrà essere espletata dal Comune Capofila nel pieno rispetto dei criteri e delle procedure di cui al comma precedente

Nell'Ufficio, in considerazione della progressiva diversificazione e complessità delle procedure attivate, per l'espletamento/erogazione dei servizi, vengono individuate le responsabilità e definiti i compiti in capo alle risorse umane assegnate, attraverso la

valorizzazione delle competenze tecniche, con modalità premianti, in conformità alla normativa nazionale e alla CCNL di ciascuna categoria.

3. La funzione di programmazione e progettazione promuove ogni utile coordinamento e raccordo operativo con il Servizio sociale Professionale di Ambito ovvero con i Servizi Sociali professionali dei Comuni, assicura il presidio delle seguenti tre aree tematiche:

- a. Area sociosanitaria
- b. Area socioassistenziale
- c. Area socioeducativa

l'organico dell'Ufficio di Piano è distinto dagli organici dei Servizi sociali professionali e di ogni altro servizio riconducibile al cosiddetto welfare d'accesso.

Il Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano, stabilisce inoltre i criteri di selezione delle figure assegnate all'Ufficio di Piano, e tra queste il Responsabile, le forme di contrattualizzazione, le modalità di raccordo funzionale con le altre risorse umane dei Comuni e con gli altri uffici (Ragioneria del Comune capofila e dei comuni dell'Ambito, Ufficio Appalti e Contratti del Comune capofila, ecc...).

4. Con particolare riferimento all'area sociosanitaria alle attività dell'Ufficio di Piano partecipa, in rappresentanza della Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore del Distretto Sociosanitario o suo delegato.

Per le attività connesse alla gestione dei servizi sovra-ambito, ove previste, se espressamente assegnate alle Province, partecipa, altresì una unità tecnica con specifiche competenze del Servizio Sociale della Provincia, ovvero con specifiche competenze nelle politiche di inclusione socio-lavorativa (es. Responsabili Centri per l'Impiego), secondo le specificità degli interventi promossi.

5. L'Ufficio di Piano, quale ufficio comune dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito, ed organo tecnico-strumentale della medesima, cura l'attuazione del Piano Sociale di Zona e ha le seguenti competenze:

- predisporre gli atti per l'organizzazione e l'affidamento dei servizi, e la conseguente gestione delle procedure individuate;
- predisporre la programmazione zonale (PdZ), in collaborazione con i tavoli tematici e su mandato della conferenza dei sindaci.
- Supportare la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali a livello di ambito
- predisporre, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, i progetti per l'attuazione del Piano di Zona;
- predisporre le intese e gli atti finalizzati a realizzare il coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
- organizzare, attraverso la rete del Segretariato Sociale di Ambito ed il Servizio Sociale Professionale di Ambito, la raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i soggetti attuatori dei servizi, al fine di realizzare il sistema di monitoraggio e valutazione;

- predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione da parte del Comune Capofila, custode e affidatario del fondo complessivo dell'Ambito;
- assicurare una interlocuzione unitaria e una rendicontazione periodica agli Uffici Regionali sull'attuazione del PdZ e gli adempimenti connessi ivi incluse la restituzione dei debiti informativi
- elaborare, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, proposte, indicazioni e suggerimenti, da rivolgersi alla Conferenza dei Sindaci, in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona.
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno semestrale, alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione del Piano di Zona, con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercitare le attività di attuazione, controllo e vigilanza sui servizi e sulla uniforme applicazione dei Regolamenti unici di Ambito e della DGR 503/2019 e s.m.i;

6. L'Ufficio di Piano, inoltre, è responsabile delle seguenti attività:

- promozione, con l'apporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei processi di integrazione tra i servizi istituzionali e le realtà locali interessate dal Piano Sociale di Zona;
- coinvolgimento, con il supporto del Servizio Sociale Professionale di Ambito, dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo delle politiche sociali in tutte le fasi di lavoro;
- supporto all'azione coordinata degli Uffici Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, in relazione alle finalità e agli obiettivi del Piano Sociale di Zona;
- predisposizione di tutti gli atti e gli adempimenti a valenza sovracomunale, incluse le attività di segreteria e di amministrazione;
- predisposizione ed emissione di tutti gli atti di gestione finanziaria, in particolare di quelli necessari per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese per il funzionamento, per l'acquisto di beni strumentali e di beni di consumo, etc.);
- aggiornamento periodico del Piano Sociale di Zona e progettazione di dettaglio, con l'apporto tecnico del Servizio Sociale Professionale di Ambito, in applicazione degli indirizzi regionali e/o di specifiche esigenze territoriali;
- svolgimento, con il supporto del Segretariato Sociale Professionale di Ambito, di azioni informative, pubblicitarie e di sensibilizzazione per amministratori, operatori sociali e sanitari, scuole, famiglie, cittadini, etc.;
- coordinamento della Cabina di Regia per l'Attuazione del Piano Sociale di Zona.

7. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, il funzionamento dell'Ufficio di Piano è disciplinato da un regolamento di funzionamento, adottato dalla Conferenza dei Sindaci e approvato dal Comune Capofila.

Art. 11 - Responsabile dell'Ufficio di Piano

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è nominato dalla Conferenza dei Sindaci tra i dirigenti del Comune capofila o dell'Ambito ed è incaricato dal Sindaco del Comune stesso. Il responsabile assume la responsabilità del funzionamento dello stesso ufficio, assolvendo a tutte le funzioni di direzione e coordinamento. Dura in carica, dal periodo della nomina e per tutto il periodo di attuazione del Piano sociale di Zona; cessato l'incarico, non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle funzioni, fino alla conferma o alla nomina del successore.

Art. 12 - Funzioni del Responsabile

1. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ha funzioni di rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con i soggetti esterni e sovrintende a tutte le attività necessarie per il buon funzionamento dell'ufficio stesso. In particolare:
 - a. assicura, su tutto il territorio dell'Ambito, una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
 - b. è responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano;
 - c. è responsabile dell'attuazione dei programmi affidati all'Ufficio di Piano, nel rispetto delle leggi, delle direttive regionali, degli indirizzi ricevuti dal Conferenza dei Sindaci;
 - d. partecipa di diritto alla Cabina di regia regionale per il confronto e monitoraggio della governance;
 - e. è responsabile della funzione di autorizzazione, accreditamento e controllo delle strutture socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziali.
2. Il Responsabile deve, inoltre, porre particolare cura affinché l'attività dell'Ufficio di Piano sia improntata al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4 della presente Convenzione per la Gestione Associata, declinati nei Piani sociali di zona, secondo la programmazione elaborata.
3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano di Zona che impegnano gli enti convenzionati verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi e degli atti d'indirizzo definiti dal Conferenza dei Sindaci. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, inoltre:
 - a) attribuisce compiti ed obiettivi al personale dell'ufficio;
 - b) dà esecuzione alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci;
 - c) fissa mensilmente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
 - d) assume l'onere, nei confronti della Conferenza dei Sindaci, di redigere periodicamente, con cadenza semestrale, *report* di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta, e di compilare annualmente una relazione tecnica concernente i risultati conseguiti.

Art. 13 - Scambio di informazioni

1. Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona e alla gestione integrata dei servizi ed interventi sociali, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.
2. Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici degli Enti sottoscrittori, che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del Piano di Zona, dovrà essere comunicata immediatamente alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 14 - Impegno degli enti associati

1. Gli enti associati si impegnano al rispetto dei principi fondamentali definiti nell'art. 4 della presente Convenzione.
2. Ciascuno degli enti associati, inoltre, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano Sociale di Zona.
3. Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente prevedendo una spesa di 50 centesimi ad abitante;
4. Gli Enti associati, inoltre, si impegnano ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell'attuazione del Piano Sociale di zona di Ambito ed i progetti ad esso collegati.

Art. 15 - Rapporti finanziari

1. I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci attraverso un quadro economico preventivo da presentare entro novembre di ogni anno e il rendiconto delle spese di gestione dell'ufficio di piano da presentare entro marzo di ogni anno e rendiconto di gestione, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto.
2. In particolare tali risorse sono:
 - le risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale quale quota di cofinanziamento;
 - i finanziamenti provenienti dal Fondo Socio-Assistenziale Regionale, dal Fondo Nazionale per le politiche sociali e dal Fondo Nazionale non Autosufficienza, e da altri finanziamenti statali, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - i finanziamenti provenienti dal PON Inclusione ;
 - i finanziamenti provenienti dalla Quota Servizi Fondo Povertà;
 - gli eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea a titolarità regionale;

- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.
- 3. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario.
- 4. Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 16 - Collegio arbitrale

1. Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio arbitrale composto di n. tre membri.
2. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; il Presidente del Collegio è nominato dal Presidente della Regione tra i dirigenti regionali in servizio o in quiescenza che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso il Settore Servizi Sociali della Regione.
3. In caso di inerzia a provvedere alla nomina degli arbitri e per ogni altra questione provvede il Presidente del Tribunale di Crotone, ai sensi dell'art. 810, 2°c., del c.p.c. su istanza di una delle parti.
4. La sede del Collegio arbitrale è stabilita presso la sede del Comune Capofila.
5. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita Deliberazione Consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo posta elettronica certificata, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare e dell'annualità finanziaria.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Art. 18 - Scioglimento della convenzione

1. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrata il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 19 - Spese contrattuali

1. Le spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a taxa fissa a norma del D.P.R. n. 131/1986, sono da ripartirsi in parti uguali. Il Comune capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

Art. 20 - Modifica e/o integrazione

1. La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

1. L'Amministrazione Comunale di **Cirò Marina (Capofila)**,
rappresentato dal Sindaco [Signature];
2. L'Amministrazione Comunale di **Carfizzi**,
rappresentato dal Sindaco [Signature];
3. L'Amministrazione Comunale di **Casabona**,
rappresentata da [Signature] *Assessore delegato* [Signature] *Assessore delegato*;
4. L'Amministrazione Comunale di **Cirò**,
rappresentata dal Sindaco [Signature];
5. L'Amministrazione Comunale di **Crucoli**,
rappresentata dal [Signature];
6. L'Amministrazione Comunale di **Melissa**,
rappresentato dal Sindaco [Signature];
7. L'Amministrazione Comunale di **Pallagorio**,
rappresentato dal Sindaco [Signature];
8. L'Amministrazione Comunale di **S. Nicola dell'Alto**,
rappresentato dal Sindaco [Signature];
9. L'Amministrazione Comunale di **Strongoli**,
rappresentato dal Sindaco [Signature] *Assessore* [Signature] *Assessore*;
10. L'Amministrazione Comunale di **Umbriatico**,
rappresentato dal Sindaco _____;
11. L'Amministrazione Comunale di **Verzino**,
rappresentato dal Sindaco _____;